



Comune di Piateda

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

L'anno **2018**, addì **28** del mese di **Febbraio**, alle ore **20.55** nella sede comunale delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in **seduta Pubblica** di **Prima convocazione**.

Risultano presenti al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

Cognome e nome	Carica	Presente
PARORA ALDO	Sindaco	SI
GAGGI ANDREA	Vice Sindaco/Consigliere	SI
MICHELETTI GIORGIO	Assessore/Consigliere	SI
DEL DOSSO GIANMARIO	Consigliere	SI
GABURRI EDY	Consigliere	SI
MICHELETTI DEBORAH	Consigliere	SI
CARRERA MARINA	Consigliere	NO
SVANOLETTI NADIO	Consigliere	SI
MARCHESINI SIMONE LUCA	Consigliere	SI
SIMONINI MARTINA	Consigliere	SI
VANOTTI BARBARA	Consigliere	SI
		Presenti: 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale supplente Dott. DELLA TORRE MARTINO.

Il Sig. PARORA ALDO nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RILEVATO CHE l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle ulteriori fattispecie previste sempre dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, comma 2, lettera a, b, c, d;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 4 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le aliquote/detractions IMU per l'anno 2017;

DATO ATTO che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono ai sensi dell'art. 13, commi 6-9, del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 37 della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) estende anche per il 2018 il blocco del potere degli enti locali di deliberare aumenti di aliquote e tariffe dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI;

RILEVATO che:

- anche per il 2018 è vigente il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 che riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6 primo periodo, del citato articolo 13;
- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi

l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

- i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU, come previsto dall'art. 1, comma 708 della Legge n. 147/2013 (già esenti dal 2012 per i comuni montani);
- i terreni agricoli sono esenti così come ristabilito dal D.L. n. 4 del 24/01/2015 art. 1 e ribadito dal comma 13) dell' art. 1 della Legge n. 208/2015;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3, dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444, dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine per l'adozione della deliberazione del permanere degli equilibri di bilancio, nel solo caso di accertamento negativo dello stesso;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno con Decreto del 29/11/2017 ha rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018, termine ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 con decreto del Ministero stesso in data 09.02.2018;

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni IMU, deliberate dal Consiglio Comunale per l'esercizio 2017;

VISTO l'art. 42, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico/contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, riportati in allegato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, formulati nei modi di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2018, le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2017 dal Consiglio Comunale con atto n. 4 del 30.03.2017, come di seguito indicato:

- per abitazione principale appartenente alla categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:
 - aliquota ridotta del 4 per mille;
- per tutti gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentali appartenenti alla categoria D10):

- aliquota 9,5 per mille (di cui il 7,6 per mille di competenza dello Stato);
 - per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzano come abitazione principale. L'aliquota agevolata si applica ad una sola unità immobiliare e per un solo figlio:
- aliquota del 4,6 per mille;
 - per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili:
- aliquota del 7,6 per mille;

2. di confermare per l'anno 2018 le seguenti detrazioni/esenzioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A1-A8-A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendente dalla quota di possesso.

b) ai fini dell'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 1, comma 707, n. 3, della L. 147/2013, sono equiparate all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, ai sensi dell'art. 9-bis della Legge n. 80/2014.

3. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, quali le pubblicazioni necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni;

4. di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente";

5. di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2018.

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo 267/2000, si procede alla votazione che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

e sulla base di tali risultanze

DELIBERA

di dichiarare con voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018** / 4

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: parere favorevole

Data 22/02/2018

Il Responsabile di Settore

Aldo Parora

Parere Contabile

Ragioneria ed Economato

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: parere favorevole

Data 22/02/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Chiara Roffinoli

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
PARORA ALDO

Il Segretario Comunale supplente
DELLA TORRE MARTINO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

DELLA TORRE MARTINO;1;111734449144927693175208354723733049514
Aldo Parora;2;2690061

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2018



Comune di Piateda

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERA N. 6 del 28/02/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 29/03/2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 29/03/2018

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 29/03/2018

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

PANSONI ANNALISA;1;7370183